NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 8

Le aziende private del gas

Agli effetti della presente legge sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 20 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-8-le-aziende-private-del-gas/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it